

# Ordinanza sulla Commissione di ricorso dei PF (OCRPF)

del 1° ottobre 2021 (Stato 1° maggio 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*  
visto l'articolo 37a capoverso 5 della legge del 4 ottobre 1991<sup>1</sup> sui PF,  
*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione della Commissione di ricorso dei Politecnici federali (PF) e della relativa segreteria nonché la procedura dinanzi alla Commissione.

## Sezione 2: Commissione

### Art. 2 Composizione e sede

<sup>1</sup> La Commissione si compone:

- a. del presidente;
- b. del vicepresidente;
- c. di altri cinque membri.

<sup>2</sup> Il presidente, il vicepresidente e uno degli altri cinque membri non possono far parte del settore dei PF.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale provvede a una composizione equilibrata della Commissione. Gli articoli 8c e 8c<sup>bis</sup> dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) si applicano per analogia.

<sup>4</sup> Il Consiglio dei PF pubblica sul proprio sito internet un elenco dei membri nominati.

<sup>5</sup> La Commissione ha sede a Berna.

### Art. 3 Presidenza

<sup>1</sup> Il presidente convoca la Commissione e dirige le sedute.

RU 2021 604

<sup>1</sup> RS 414.110

<sup>2</sup> RS 172.010.1

<sup>2</sup> Decide l'applicazione della procedura per circolazione degli atti.

<sup>3</sup> Il vicepresidente rappresenta il presidente e lo assiste.

#### **Art. 4** Eleggibilità

<sup>1</sup> Può essere nominato membro della Commissione chiunque non abbia più di 65 anni.

<sup>2</sup> Il presidente, il vicepresidente e almeno un altro membro della Commissione devono avere conoscenze approfondite di diritto.

#### **Art. 5** Incompatibilità

<sup>1</sup> I membri della Commissione non possono far parte dei seguenti organi, né dei loro stati maggiori:

- a. Consiglio dei PF;
- b. direzione di un PF;
- c. direzione di un istituto di ricerca del settore dei PF;
- d. segreteria della Commissione.

<sup>2</sup> Non possono svolgere attività suscettibili di pregiudicare l'adempimento della loro carica, l'indipendenza o la reputazione della Commissione.

<sup>3</sup> Si applicano inoltre per analogia i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 8 della legge del 17 giugno 2005<sup>3</sup> sul Tribunale amministrativo federale.

#### **Art. 6** Durata del mandato e rielezione

<sup>1</sup> Il mandato dura quattro anni e corrisponde a una legislatura del Consiglio nazionale. Inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

<sup>2</sup> I membri della Commissione possono essere rieletti una sola volta. È fatto salvo il limite d'età di cui all'articolo 4 capoverso 1.

#### **Art. 7** Indennità e rimborso delle spese

<sup>1</sup> Le indennità e il rimborso delle spese sono a carico del bilancio del Consiglio dei PF.

<sup>2</sup> Il presidente percepisce un'indennità forfettaria di 18 000 franchi all'anno, il vicepresidente un'indennità forfettaria di 6000 franchi all'anno.

<sup>3</sup> Le indennità di cui al capoverso 2 coprono tutti gli oneri, escluse le spese soggette a rimborso.

<sup>4</sup> Gli altri membri percepiscono una diaria di 500 franchi a seduta più 250 franchi per lo studio preparatorio degli atti. Se invece di una seduta si tiene una procedura per

<sup>3</sup> RS 173.32

circolazione degli atti, l'indennità forfettaria ammonta a 500 franchi. I membri della Commissione impiegati nel settore dei PF non ricevono alcuna indennità.<sup>4</sup>

<sup>5</sup> Le indennità sono soggette alle detrazioni per i contributi sociali.<sup>5</sup>

<sup>6</sup> Gli importi non sono soggetti all'adeguamento al rincaro.

<sup>7</sup> Il rimborso delle spese è disciplinato dalle disposizioni pertinenti del settore dei PF.

<sup>8</sup> Le indennità e il rimborso delle spese sono versati nel mese di dicembre.

#### **Art. 8** Segreto d'ufficio

<sup>1</sup> I membri della Commissione e i collaboratori della segreteria sono tenuti al segreto d'ufficio.

<sup>2</sup> La Commissione è autorizzata all'esonero dal segreto d'ufficio in qualità di autorità superiore ai sensi dell'articolo 320 numero 2 del Codice penale<sup>6</sup>.

#### **Art. 9** Informazione e rapporti

<sup>1</sup> La Commissione rende pubblicamente accessibili le proprie decisioni.

<sup>2</sup> I nomi delle persone che sono comparse come parti in causa e che hanno patrocinato esclusivamente interessi privati, nonché i dati che consentono di identificare queste persone possono essere divulgati soltanto con il loro consenso.

<sup>3</sup> Il presidente presenta annualmente al capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e al presidente del Consiglio dei PF un rapporto sulle attività svolte dalla Commissione.

#### **Art. 10** Compiti dello Stato maggiore del Consiglio dei PF

<sup>1</sup> Lo Stato maggiore del Consiglio dei PF gestisce la contabilità della Commissione.

<sup>2</sup> Fornisce assistenza alla segreteria in materia di logistica e diritto del personale.

### **Sezione 3: Segreteria**

#### **Art. 11** Composizione e organizzazione

<sup>1</sup> La segreteria si compone di un direttore, nonché di alcuni segretari giuridici e collaboratori amministrativi.

<sup>2</sup> L'amministrazione della segreteria è affidata a un segretario giuridico. Quest'ultimo nomina un supplente.

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 236).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 236).

<sup>6</sup> RS 311.0

<sup>3</sup> Il presidente del Consiglio dei PF decide d'intesa con il presidente della Commissione in merito all'avvio, alla modifica e alla cessazione dei rapporti di lavoro dei collaboratori della segreteria.

<sup>4</sup> È responsabile di tutte le altre decisioni del datore di lavoro concernenti il direttore. Può affidare tale compito al servizio del personale dello Stato maggiore del Consiglio dei PF.

<sup>5</sup> Il direttore è responsabile di tutte le altre decisioni del datore di lavoro concernenti i collaboratori della segreteria.

<sup>6</sup> I rapporti di lavoro dei collaboratori della segreteria sono disciplinati dalla legge del 24 marzo 2000<sup>7</sup> sul personale federale e dall'ordinanza del 15 marzo 2001<sup>8</sup> sul personale del settore dei PF.

<sup>7</sup> Per far fronte a temporanei sovraccarichi di lavoro è possibile, in casi eccezionali, ricorrere a personale giuridico ausiliario sulla base di un mandato. Questi giuristi non possono esprimere un voto consultivo né possono firmare le decisioni.

## **Art. 12**            Compiti

<sup>1</sup> La segreteria svolge compiti tecnici e amministrativi inerenti all'attività della Commissione, in particolare:

- a. assistenza al presidente e agli altri membri nell'ambito delle questioni che interessano la Commissione;
- b. partecipazione all'attività istruttoria;
- c. redazione di decisioni e rapporti, esecuzione delle procedure di consultazione e gestione della corrispondenza;
- d. controllo delle pratiche e rilevazioni statistiche.

<sup>2</sup> I segretari giuridici riscuotono l'anticipo delle spese e curano la corrispondenza per conto del presidente.<sup>9</sup>

<sup>3</sup> Redigono le proposte scritte da sottoporre al presidente e le bozze delle decisioni.

## **Sezione 4: Procedura**

### **Art. 13**            Ricusazione

<sup>1</sup> Alle persone che devono preparare o adottare una decisione si applicano i motivi di ricusazione di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 1968<sup>10</sup> sulla procedura amministrativa (PA).

<sup>7</sup> RS 172.220.1

<sup>8</sup> RS 172.220.113

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 236).

<sup>10</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Se sussiste un motivo di ricusazione, la persona in questione deve comunicarlo tempestivamente al presidente.

#### **Art. 14** Domanda di ricusazione

<sup>1</sup> La parte che intende chiedere la ricusazione di un membro della Commissione o del segretario giuridico competente (di seguito: il ricusando) deve presentare una domanda scritta alla Commissione non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.

<sup>2</sup> Il ricusando si deve pronunciare dinanzi alla Commissione sui motivi adottati.

#### **Art. 15** Decisione di ricusazione

<sup>1</sup> Se la persona di cui si chiede la ricusazione contesta il motivo di ricusazione, la decisione in merito è presa dalla Commissione in sua assenza.

<sup>2</sup> Se è stata presentata una domanda di ricusazione per la Commissione in corpore, la decisione in merito è presa dal DEFR. Se accoglie la domanda, quest'ultimo nomina quattro membri supplenti e stabilisce quale di questi membri assume la funzione del presidente.

<sup>3</sup> La decisione in merito alla ricusazione può essere presa senza sentire la controparte.

#### **Art. 16** Istruttoria

<sup>1</sup> Il presidente sovrintende all'istruttoria del ricorso.

<sup>2</sup> Si occupa in particolare di emettere decisioni incidentali in materia di:

- a. sospensione della procedura;
- b. misure precauzionali e disposizioni concernenti l'effetto sospensivo;
- c. inviti a comparire, fusioni e separazioni delle procedure;
- d. esito delle richieste di patrocinio gratuito.

<sup>3</sup> È responsabile dell'archiviazione formale del ricorso mediante la non entrata nel merito o lo stralcio della procedura in caso di manifesta inammissibilità, ritiro o mancanza di oggetto.

#### **Art. 17** Proposta

<sup>1</sup> Il presidente esamina le bozze delle decisioni e formula una richiesta scritta di archiviazione del ricorso indirizzata ai membri.

<sup>2</sup> La segreteria invia per posta o in formato elettronico ai membri della Commissione la documentazione relativa alle sedute. L'invio avviene in maniera scaglionata e i primi documenti devono pervenire ai membri almeno due settimane prima della seduta.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 21 mar. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 236).

**Art. 18** Sedute

<sup>1</sup> La Commissione opera e decide in modo collegiale. Le decisioni sono prese nel corso di sedute o, in casi eccezionali, per circolazione degli atti. Le sedute possono svolgersi in videoconferenza.

<sup>2</sup> Si riunisce secondo un calendario fissato anticipatamente per tutto l'anno civile. Di norma sono previste sei sedute.

<sup>3</sup> I segretari giuridici prendono parte al processo decisionale concernente i ricorsi che hanno trattato. Possono esprimere un voto consultivo.

<sup>4</sup> Le sedute sottostanno al segreto delle deliberazioni. La documentazione delle sedute è confidenziale.

**Art. 19** Deliberazione

<sup>1</sup> La Commissione può deliberare se sono presenti alla seduta almeno quattro dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

<sup>2</sup> Se una decisione è presa per circolazione degli atti è necessaria la maggioranza dei voti dei membri della Commissione.

<sup>3</sup> I membri sono tenuti a votare.

<sup>4</sup> In caso di parità è decisivo il voto del presidente.

**Art. 20** Decisione

<sup>1</sup> Nella decisione è menzionato il nome dei membri della Commissione che vi hanno concorso.

<sup>2</sup> Il presidente e il segretario giuridico competente o un altro membro della Commissione firmano la decisione.

**Art. 21** Comunicazione ai partecipanti alla procedura

<sup>1</sup> Decisioni e altre comunicazioni devono essere notificate tempestivamente in forma scritta agli interessati.

<sup>2</sup> Le decisioni incidentali e finali devono essere recapitate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; negli altri casi è sufficiente una lettera raccomandata.

**Art. 22** Spese processuali e spese ripetibili

Le spese processuali e le spese ripetibili sono stabilite conformemente agli articoli 63 e 64 PA<sup>12</sup> e all'ordinanza del 10 settembre 1969<sup>13</sup> sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

<sup>12</sup> RS 172.021

<sup>13</sup> RS 172.041.0

## Sezione 5: Disposizioni finali

### **Art. 23** Abrogazione di un altro atto normativo

Il regolamento del 18 settembre 2003<sup>14</sup> della Commissione di ricorso dei PF è abrogato.

### **Art. 24** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> La disposizione relativa alle indennità di cui all'articolo 7 capoverso 4 terzo periodo è applicabile a partire dalla prossima legislatura.

<sup>2</sup> Il rapporto per l'anno 2021 è presentato al Consiglio dei PF

### **Art. 25** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

<sup>2</sup> L'articolo 2 capoverso 2 e l'articolo 4 capoverso 1 entrano in vigore il 1° giugno 2023.

<sup>14</sup> [RU 2003 5079; 2011 3563]

